



NEWS DALLE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

1. Banca d'Italia ha annunciato misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano in materia di risoluzione:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/cs-covid-20200604.pdf>

“La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Vigilanza, in data 20 marzo 2020, ha comunicato una serie di misure in materia, tra l'altro, di requisiti di capitale, per agevolare le attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, in relazione alle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria in corso. In particolare, è stato previsto che le banche meno significative potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR).

A partire dal 2019 la Banca d'Italia, nella veste di Autorità di risoluzione, ha applicato formalmente un requisito MREL per un insieme di banche meno significative; il medesimo requisito è in corso di determinazione per un secondo gruppo di banche di competenza della Banca d'Italia.

Con riferimento a tali intermediari, in linea con quanto comunicato dal SRB per le banche significative e i gruppi cross-border e tenuto conto delle decisioni assunte dalla Vigilanza, la Banca d'Italia in qualità di Autorità di risoluzione - qualora a seguito dell'utilizzo del CCB le banche dovessero registrare situazioni di incapienza del requisito MREL - valuterà il ricorso ai margini di flessibilità riconosciuti dalla normativa in materia di MREL, con particolare riguardo alla concessione di un adeguato periodo transitorio per il raggiungimento del requisito fissato, in coerenza con i programmi di rientro adottati dalla Vigilanza per ciascun intermediario interessato.

La Banca d'Italia continuerà a monitorare l'evolvere della situazione – anche in stretto raccordo con le Autorità Europee.

Per ogni esigenza di chiarimento, si potrà fare riferimento alla seguente casella di posta elettronica dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia: URGC.Risoluzione2@bancaditalia.it.”

- **MEF**

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la proposta di modifica dell'art. 14 del DM 30/2015 recante il Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani:
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_publiche/Proposta_MEF_su_FIA_riservati_04_06.pdf

In riferimento alle proposte di modifica sotto riportate, riguardanti l'articolo 14 del DM 30/2025, si chiede, oltre ai commenti desiderati sul testo, di rappresentare la propria posizione in riferimento alle seguenti domande:

- 1. Si ritiene utile e congruo un limite minimo di investimento per gli investitori non professionali (pari a 100.000 euro nella proposta), o è preferibile solamente un limite di concentrazione, senza un ticket minimo di ingresso?**
- 2. La nozione di “portafoglio finanziario”, come individuata nel comma 2-bis, è ritenuta adeguata in relazione alla finalità rappresentata? Allargare l'ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria, aumenterebbe la complessità gestionale (anche per il necessario aggiornamento) o sarebbe facilmente gestibile?**
- 3. La previsione di un limite di investimento minimo nell'ambito della gestione di portafogli, pari a 100.000 euro, si ritiene adeguata e sufficiente, anche in questa tipologia di investimento?**

ART. 14 DM 5.3.2015, N. 30	PROPOSTA DI REVISIONE
<p style="text-align: center;">FIA italiani riservati</p> <p>1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.</p> <p>2. Il regolamento o lo statuto de FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali. In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Tali limiti non si applicano nei casi previsti dai commi 3 e 4.</p>	<p style="text-align: center;">FIA italiani riservati</p> <p>1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.</p> <p>2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:</p> <p>a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;</p> <p>b) investitori non professionali che: sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro [1] e tale importo iniziale non supera, al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario; effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;</p> <p>c) soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio [3], per</p>

<p>3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2.</p> <p>5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.</p> <p>6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:</p> <p>a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;</p> <p>b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;</p> <p>c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;</p>	<p>conto di investitori non professionali.</p> <p>2-bis. Per portafoglio finanziario [2a] di cui al comma 2 si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore [2b].</p> <p>2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.</p> <p>3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi inferiori a quelli indicati al comma 2.</p> <p>5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.</p> <p>6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:</p> <p>a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;</p> <p>b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;</p> <p>c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;</p>
--	--

<p>d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; e) i limiti di investimento del FIA.</p> <p>7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.</p>	<p>d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; e) i limiti di investimento del FIA.</p> <p>7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.</p>
--	---

ESMA

3. L'ESMA ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-3342_cp_cloud_outsourcing_guidelines.pdf

NEWS NORMATIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/744

1. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2020 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione del 4 giugno 2020 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:176:FULL&from=EN>

LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40

2. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06 giugno 2020 la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg>

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it